

Cari Colleghi,

anche in relazione al triennio formativo 2010/2012 il Consiglio ha deliberato di specificare i criteri con i quali deve essere redatta la relazione triennale prevista dall'art. 6 del Regolamento per la Formazione Continua adottato dal nostro Ordine nonché le modalità con le quali le relazioni pervenute verranno verificate.

E' stato previsto quindi che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 31/12/2012 n. 247 (art.11) siano esonerati dal depositare della relazione gli iscritti che al 31/12/2012 abbiano raggiunto i 25 anni di anzianità di iscrizione all'albo e quelli che alla stessa data compiuto i 60 anni di età;
  - siano esonerati dal deposito della relazione gli iscritti che abbiano conseguito 63 crediti rilevabili dal programma "Riconosco";
  - gli iscritti che non avranno raggiunto il numero minimo di crediti con tale modalità dovranno redigere la relazione sulla base di un modulo elaborato dalla Commissione (facoltativo) nel quale si autocertificherà il raggiungimento dei crediti indicando specificatamente gli eventi cui si sia partecipato con i relativi crediti, il riconoscimento di crediti per diverse attività formative (es. pubblicazioni, relazioni, ecc.) e le eventuali esenzioni o/e sospensioni; il modulo è a disposizione sul sito dell'Ordine alla voce "Formazione / Modulistica";
  - gli attestati di partecipazione indicati nella relazione dovranno essere solo riportati nei loro estremi (data, titolo, ente organizzatore, numero di crediti, ente che ha accreditato l'evento) e le copie cartacee resteranno a disposizione del Consiglio che potrà chiederne l'esibizione in sede di verifica;
  - l'invio della relazione dovrà avvenire a mezzo posta certificata dal 01.01.2013 al 30.04.2013 al seguente indirizzo: [relazionitriennali@ordineavvocaticenza](mailto:relazionitriennali@ordineavvocaticenza);
  - in caso di mancato invio della relazione triennale il Consiglio effettuerà la verifica automatica dell'assolvimento dell'obbligo formativo e richiederà all'iscritto l'esibizione degli attestati di partecipazione certificanti il conseguimento dei crediti formativi;
  - le relazioni inviate al Consiglio verranno esaminate con le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento verificando a campione l'effettiva presenza degli attestati e delle esenzioni e/o sospensioni;
  - in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di crediti formativi previsti per il triennio ai sensi dell'art. 11 co. 3° del Regolamento, l'iscritto sarà convocato avanti alla Commissione Formazione per fornire le proprie giustificazioni.
- Per eventuali chiarimenti si rimanda al testo del Regolamento per la Formazione Continua già distribuito in forma cartacea e comunque reperibile sul sito dell'Ordine.

Cordiali saluti.

Per la Commissione Formazione  
Avv. Anna Pase